



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-357/16**

**«Gelvora» UAB  
contro  
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba**

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Società di recupero crediti – Credito al consumo – Cessione di crediti – Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “prodotto” – Misure di recupero attuate parallelamente all’intervento di un ufficiale giudiziario»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2017

*Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29 — Ambito di applicazione — Debito di un debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo ceduto a una società di recupero crediti — Rapporto giuridico tra tale società e il debitore inadempiente — Inclusione — Nozione di prodotto — Misure di recupero crediti attuate da tale parallelamente all'intervento di un ufficiale giudiziario — Inclusione*

*[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 2, c)]*

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione *ratione materiae* il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Rientrano nella nozione di «prodotto», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito. A tal proposito, non rileva la circostanza che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata.

Invero, oltre al fatto che porre in essere atti del genere parallelamente a una procedura di riscossione forzata tramite ufficiale giudiziario può indurre in errore il debitore in ordine alla natura della procedura alla quale è messo di fronte, l’effetto utile della tutela garantita al consumatore dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali esige che il professionista, che ha deciso di agire in maniera autonoma per recuperare i debiti, sia assoggettato alle disposizioni della citata direttiva per quanto riguarda gli atti che adotta per conto proprio, in parallelo a un procedimento di esecuzione forzata.

(v. punti 30, 31 e dispositivo)